



CIRCOLARE TECNICA 01/05

Milano, 14 gennaio 2005

OGGETTO: Anatocismo.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Stefano MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Cesare MATTEINI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CAPITALIA L&F	Marcello MESSINA
CBI FACTOR	Giorgio BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFIRI	DIREZIONE GENERALE
CREDEMFACOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	Antonio DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TKLEASING & FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

La sentenza della Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004 ha riportato all'attenzione delle cronache la tematica della capitalizzazione trimestrale degli interessi e riaperto il fronte delle richieste di rimborso da parte della clientela inviate a banche e intermediari finanziari, anche su indicazione delle Associazioni dei Consumatori che hanno predisposto testi standard di "richieste di rimborso".

L'Associazione ritiene che la recente sentenza citata non abbia introdotto elementi nuovi rispetto a quanto già affermato nelle precedenti sentenze considerate nella documentazione associativa prodotta nel 2000 (rif. CI n. 2/00 del 1 marzo 2000, CT n. 01/00 del 17 aprile 2000, CT n. 04/00 del 14 giugno 2000) e riallegata per pronto riferimento. Si ritiene pertanto che tale documentazione e le considerazioni in essa contenute rimangano valide.

L'Associazione, dato atto della oggettiva situazione di incertezza venutasi a determinare, ritiene allo stato di poter fornire, senza pretese di esaustività circa la fondatezza o infondatezza delle ragioni poste alla base delle richieste dei clienti, una traccia di risposta coerente con i facsimili di domanda di rimborso degli interessi anatocistici scaricati da internet e talora ripresi alla lettera dai clienti (Adusbef, Unione Nazionale Consumatori, EuropeanConsumers) e allegati per conoscenza.

L'aspetto peculiare messo in evidenza nella traccia di risposta è rappresentato dal fatto che gli intermediari finanziari, per definizione, non svolgono contemporaneamente attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito. La relazione derivante dalle operazioni di factoring con il cliente viene pertanto disciplinata con un contratto che non configura un'apertura di credito con scoperto di conto corrente e in cui non è prevista la giacenza di somme a credito e il riconoscimento di interessi attivi.

Si ricorda che ogni associata deve adattare tale traccia alla propria realtà contrattuale e operativa, così come valutare se evidenziare in sede di primo riscontro che il rapporto finanziario con il cliente è gestito con un conto corrente improprio.



SCHEMA RISPOSTA
RICHIESTA DI RIMBORSO INTERESSI PER ANATOCISMO

Spettabile

.....

.....

Oggetto: Capitalizzazione trimestrale degli interessi

Con la presente si dà riscontro alla Vostra lettera del con cui invitate questa Società a restituire tutte le somme trattenute dall'inizio del rapporto a titolo di interessi capitalizzati in pretesa violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c, come sancito da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione.

In relazione a ciò, si precisa che questa Società è un Intermediario Finanziario di cui all'art. 106 del testo unico bancario e non una Banca e per tale motivo non svolge contemporaneamente attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito.

In considerazione del fatto che la nostra Società non svolge attività di raccolta del risparmio, come sopra specificato, non è previsto il riconoscimento di interessi attivi: non può quindi sussistere alcuna asimmetria di trattamento fra le modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e quelli passivi.

La contabilizzazione periodica degli interessi, oltre che la misura degli stessi, è (è stata, in caso di rapporti chiusi) oggetto di espressa pattuizione contrattuale ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, in quanto ordinaria componente delle condizioni economiche di un rapporto finanziario. Per tale motivo si ritiene che l'addebito degli interessi maturati con periodicità infrannuale da parte della nostra Società sia pienamente lecito, in virtù degli accordi contrattuali in linea con la disciplina del settore da tempo vigente.

Per quanto sopra esposto, respingiamo la Vostra contestazione.

Distinti saluti